

che la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni isolati, di cui si parla nella legge del Mezzogiorno; si verrebbe così a mutare la legge del Mezzogiorno, la quale aveva stabilito già criteri molto più larghi mettendo i quattro sestì a carico dello Stato, un sesto a carico delle provincie e un sesto a carico dei comuni.

Prego quindi la Commissione di non insistere nel testo da essa proposto e di mantenere, invece, il testo ministeriale. Del resto, la legge del Mezzogiorno provvede appunto alla parte indicata nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Consente la Commissione nella proposta dell'onorevole ministro?

CARBONI-BOJ, della Commissione. Sì; ma nel testo ministeriale è incorso un errore, perchè, nel riprodurre la disposizione della legge dell'8 luglio 1903, ha ricordato solo le stazioni ferroviarie e ha dimenticato gli approdi dei piroscafi.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. No, non è stato dimenticato nulla. Gli approdi sono compresi nella legge dell'8 luglio 1903. Intendiamo riferirci a tutta la materia contemplata nella legge suddetta.

CARBONI-BOJ, della Commissione. Va bene.

PRESIDENTE. Allora la Commissione consente nella proposta dell'onorevole ministro?

CARBONI-BOJ, della Commissione. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, la Commissione accetta che si ritorni al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 57, secondo il testo ministeriale, che è il seguente:

« La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312 sarà ripartita in ragione di tre quarti a ca-

rico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie ».

(È approvato).

Desidera la Camera di continuare la discussione degli altri articoli?

Voci. Sì! sì! Finiamo la legge.

PRESIDENTE. Sono agli ordini della Camera.

PALA. Ma io dovrò parlare.

PRESIDENTE. Prima di passare all'articolo 58, devo avvertire la Camera che gli onorevoli Abozzi e Pala hanno presentato un articolo 57-bis. (*Interruzioni*).

Facciano silenzio! Esauriamo almeno questa parte; poi vedremo se sia il caso di continuare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Se il tempo lo consentisse, mi potrei dilungare molto; ma dovrò parlare alquanto. (*Oh!*)

PRESIDENTE. Onorevole Abozzi, consideri che questa non è ora di fare un discorso. È meglio rimandare.

PANTANO. Una volta che si deve rimandare dopo, è meglio rimandare subito.

PRESIDENTE. Ho detto che ero agli ordini della Camera. Sono rimasto qui fino a quest'ora, non per mia volontà, ma per obbedire alla volontà della Camera. Se poi la Camera è di opinione di differire la discussione, la rimanderò.

Voci. Rimettiamo!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta antimeridiana.

La seduta termina alle 12.25.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 2 luglio 1907

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.